Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 386 CSAT 28 del 11 aprile 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.
E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).
Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 11 aprile 2023
Presenzia alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 111/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco D'Agostino ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Fiorenza.
Campionato 1^ Cat. Girone "B" Gara: APD Riesi 2002 – Pol. Nicosia del 26.03.2023.
C.U. n. 364 del 28.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.P.D. Riesi 2002 in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati, come in epigrafe riportate, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda il sig. Fiorenza Simone questi si sarebbe messo solo testa contro testa, senza però mai colpirlo, nei confronti di un calciatore avversario al solo fine di redarguirlo perché questi, dopo avere realizzato una rete, aveva fatto un gestaccio nei confronti del pubblico.
Per quanto riguarda poi la sanzione a carico del calciatore Francesco D'Agostino questi, a seguito dell'espulsione per avere commesso un fallo da ultimo uomo, si rivolgeva al direttore di gara dissentendo sulla decisione appena presa senza mai avere avuto un contatto fisico con quest'ultimo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 13' del 2° t. è stato espulso il sig. Simone Fiorenza perché colpiva, con una lieve testata al petto, un calciatore avversario senza recargli alcun danno fisico.
Al 26' del 2° t. è stato espulso il sig. Francesco D'Agostino perché commetteva un fallo da ultimo uomo. Lo stesso, una volta avuta notificata l'espulsione assumeva un comportamento protestarlo nei confronti del direttore di gara ed avvicinatosi a quest'ultimo gli faceva cadere il taccuino su cui stava annotando l'espulsione.
In ragione di quanto sopra sebbene la tesi difensiva non trovi pieno riscontro negli atti ufficiali di gara il reclamo deve, comunque, trovare accoglimento in quanto la condotta posta in essere dal calciatore Simone Fiorenza, per come descritta dal direttore di gara, va qualificata come condotta gravemente antisportiva per cui la sanzione va rideterminata ai sensi dell'art. 39 C.G.S.
Anche la sanzione a carico del calciatore Francesco D'Agostino va rideterminata nel minimo edittale previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 36 C.G.S. in quanto l'azione posta in essere dallo stesso, sebbene vada qualificata come condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, questa si è svolta in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Simone Fiorenza ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco D'Agostino.
Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 112/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SS MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Kari Hamza. Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Milazzo – Roccaacquedolcese del 26.03.2023 C.U. n.363 del 28.03.2023.

Con preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi la Soc. A.S.D. S.S. Milazzo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riduzione in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che sia il preannuncio di reclamo che i motivi, successivamente inviati, sono privi di sottoscrizione, sia in forma analogica che digitale, con conseguente inammissibilità del reclamo.
L'acclarata inammissibilità preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA